



COMUNE DI ZOPPOLA
(PROVINCIA DI PORDENONE)

CRITERI PER IL RILASCIO
DELLE AUTORIZZAZIONI
DEGLI ESERCIZI DI
SOMMINISTRAZIONE AL
PUBBLICO DI ALIMENTI E
BEVANDE

(Approvati con delibera del Consiglio Comunale n. 71 del 27.11.2006)

(Modificati con delibera del Consiglio Comunale n. 63 del 19.11.2009)

INDICE

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1	Ambito di applicazione	pag. 1
Art. 2	Definizioni	pag. 1
Art. 3	Zonizzazione del territorio comunale	pag. 2
Art. 4	Numero di autorizzazioni rilasciabili	pag. 2

CAPO II - GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Art. 5	Autorizzazione alla vendita	pag. 3
Art. 6	Durata delle autorizzazioni amministrative	pag. 3
Art. 7	Attività non soggette ad autorizzazione	pag. 4
Art. 8	Autorizzazioni rilasciabili indipendentemente dalla disponibilità del contingente numerico	pag. 4
Art. 9	Autorizzazioni temporanee	pag. 5
Art. 10	Autorizzazione per apertura e trasferimenti di sede	pag. 5
Art. 11	Casi per i quali non è previsto il rilascio di autorizzazione	pag. 6
Art. 12	Casi soggetti a Comunicazione al Comune	pag. 6
Art. 13	Criteri di priorità	pag. 7
Art. 14	Istruttoria delle pratiche soggette alla domanda di cui all'articolo 10 dei presenti Criteri	pag. 7
Art. 15	Istruttoria delle pratiche soggette alla domanda di cui all'articolo 11 dei presenti Criteri	pag. 8
Art. 16	Istruttoria delle pratiche soggette alla domanda di cui all'articolo 12 dei presenti Criteri	pag. 9
Art. 17	Adempimenti del Servizio comunale competente	pag. 9
Art. 18	Sospensione temporanea e cessazione volontaria dell'attività	pag. 10
Art. 19	Proroga della sospensione o dell'attivazione dell'attività	pag. 10

Capo III - ORARI

Art. 20	Orari	pag. 11
---------	-------	---------

Capo IV - ATTIVITÀ SOGGETTE A LICENZA AI SENSI DEL T.U.L.P.S.

Art. 21	Disciplina dell'allietamento	pag. 12
Art. 22	Locali di intrattenimento e svago	pag. 13
Art. 23	Sale giochi	pag. 14
Art. 24	Prescrizioni attinenti ai rumori e alla quiete pubblica	pag. 16

Capo V - LIMITAZIONI E OBBLIGHI NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

Art. 25	Limitazioni all'esercizio dell'attività	pag. 17
Art. 26	Obblighi dell'esercente	pag. 17

Capo VI - SANZIONI

Art. 27	Sanzioni	pag. 18
Art. 28	Revoca e decadenza dell'autorizzazione	pag. 20

Capo VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29	Entrata in vigore e validità dei Criteri	pag. 21
---------	--	---------

Capo I **PRINCIPI GENERALI**

Articolo 1 **Ambito di applicazione**

1. I presenti criteri si applicano per il rilascio delle autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 67, comma 1, lettera a), della Legge Regionale 5 dicembre 2005, n. 29 secondo le modalità previste dall'articolo 70 e dall'Allegato E della stessa Legge Regionale.

Articolo 2 **Definizioni**

1. Ai fini dei presenti Criteri si intendono:
 - a. somministrazione al pubblico di alimenti e bevande: la vendita per il consumo di tali prodotti nei locali dell'esercizio o in superfici aperte al pubblico a tal fine attrezzate annesse all'esercizio, anche quando effettuata con distributori automatici;
 - b. superficie aperta al pubblico: l'area a disposizione dell'operatore, pubblica o privata, comunque pertinente al locale e destinata all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande;
 - c. somministrazione di alimenti e bevande in esercizi non aperti al pubblico: l'attività svolta in luoghi dove l'accesso è riservato a determinate persone;
 - d. attrezzature di somministrazione: tutti i mezzi e gli strumenti finalizzati a consentire il consumo di alimenti e bevande;
 - e. somministrazione nel domicilio del consumatore: l'organizzazione nel domicilio dello stesso di un servizio di somministrazione di alimenti e bevande rivolto esclusivamente al consumatore, ai familiari e alle persone presenti;
 - f. sorvegliabilità: il rispetto delle caratteristiche costruttive previste dal decreto ministeriale 17 dicembre 1992, n. 564 (Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande), differenziate a seconda siano locali aperti al pubblico o riservati a una cerchia di persone;
 - g. somministrazione stagionale: l'attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta su area pubblica o privata per un periodo non inferiore a sessanta giorni e non superiore a duecentoquaranta giorni;
 - h. somministrazione temporanea: l'attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta su area pubblica o privata per un periodo non superiore a cinquantanove giorni;
 - i. distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande: gli apparecchi che erogano alimenti e bevande in recipienti non chiusi o preconfezionati, in locali ove sono presenti attrezzature idonee per il consumo sul posto;
 - j. bevande superalcoliche: quelle che vengono prodotte con un contenuto di alcool superiore al 21% del volume, indipendentemente dal fatto che, all'atto della somministrazione, vengano diluite con acqua, seltz o altri componenti;
 - k. denuncia di inizio attività: la denuncia di inizio attività così come definita dall'articolo 109, comma 1, della L.R. 29/2005;
 - l. autorizzazione: il provvedimento amministrativo cui è subordinato l'esercizio legittimo dell'attività, ove prescritto e non sostituito dalla denuncia di inizio attività;
 - m. sagra o fiera: una manifestazione temporanea ed occasionale, organizzata normalmente da gruppi di aggregazione spontanea, senza scopo di lucro né organizzazione imprenditoriale, che si svolge all'aria aperta, commemorando fatti relativi alla vita storica o mitica di un gruppo sociale, o tramandando cerimonie o tradizioni popolari, in occasione della quale viene effettuata anche la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

Articolo 3
Zonizzazione del territorio comunale

1. Il territorio comunale, ai fini del rilascio di nuove autorizzazioni delle attività di pubblico esercizio di cui all'articolo 67, comma 1, lettera a), della L.R. 29/2005 e del trasferimento di sede di quelle esistenti, non viene suddiviso in zone.

Articolo 4
Numero di autorizzazioni rilasciabili

1. Le autorizzazioni rilasciabili sull'intero territorio comunale, comprese quelle per la somministrazione al pubblico mediante distributore automatico svolta in appositi locali ad essa adibiti in modo esclusivo, è previsto in numero di 5.
2. Le aperture di nuovi pubblici esercizi comportano la diminuzione del numero di autorizzazioni rilasciabili nel rispetto delle norme generali di cui alla L.R. 29/2005 e di quelle specifiche riportate nel presente articolato.
3. Le autorizzazioni cessate e/o revocate in data successiva all'approvazione dei presenti criteri da parte del Consiglio Comunale concorrono all'incremento del numero di autorizzazioni rilasciabili previste dal presente articolo.
4. In mancanza di disponibilità di nuove autorizzazioni, possono essere rilasciate fino ad una nuova autorizzazione per frazione qualora la frazione stessa risulti totalmente sprovvista di esercizi di somministrazione.
5. L'autorizzazione rilasciata in applicazione della deroga prevista al comma precedente non è trasferibile al di fuori dell'ambito della frazione all'interno della quale è stata rilasciata.

Capo II
GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI
ALIMENTI E BEVANDE

Articolo 5
Autorizzazione all'apertura

1. In attuazione delle direttive dei presenti Criteri, e della normativa vigente, l'apertura di un esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande può avvenire a seguito del rilascio da parte del Comune della prescritta relativa autorizzazione amministrativa.
2. L'autorizzazione di cui al comma precedente dà facoltà agli esercizi di somministrazione di vendere per asporto, senza ulteriori titoli autorizzativi, gli alimenti e le bevande che somministrano nell'osservanza delle norme previste per gli esercizi di vendita al dettaglio.
3. La somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume non è consentita negli esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi, strutture culturali e fieristiche, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di sagre o fiere, e simili luoghi di convegno, scuole, ospedali e case di cura, nonché nel corso di manifestazioni sportive o musicali all'aperto.
4. Il Sindaco, con propria ordinanza, può temporaneamente ed eccezionalmente estendere il divieto di cui al comma precedente anche alle bevande con contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume.

Articolo 6
Durata delle autorizzazioni amministrative

1. Le autorizzazioni amministrative si distinguono in:
 - a. Autorizzazioni annuali: consentono l'esercizio dell'attività durante tutto l'arco dell'anno;
 - b. Autorizzazioni stagionali: consentono l'esercizio dell'attività per un periodo di tempo, anche frazionato, non inferiore a 60 (sessanta) giorni e non superiore a 240 (duecentoquaranta) giorni. Il rilascio di tali autorizzazioni, disciplinato dalle stesse norme previste per le autorizzazioni annuali, non è previsto sul territorio del Comune di Zoppola in quanto privo di particolari flussi turistici che determinino un innalzamento della domanda.

Articolo 7

Attività non soggette ad autorizzazione

1. I limiti numerici di cui al precedente articolo 4 non si applicano e l'attivazione dell'esercizio è subordinata alla sola denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 109, comma 1, della L.R. 29/2005 nei casi di somministrazione di alimenti e bevande:
 - a. negli esercizi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera b), della L.R. 29/2005;
 - b. negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle strade extraurbane principali, delle autostrade, nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico e nei mezzi di trasporto pubblico;
 - c. nelle mense aziendali e negli spacci annessi ad aziende, amministrazioni, enti, ONLUS, associazioni e scuole nei quali la somministrazione viene effettuata esclusivamente nei confronti del personale dipendente e degli studenti;
 - d. nel domicilio del consumatore;
 - e. nelle attività svolte in forma temporanea;
 - f. nelle attività svolte direttamente, nei limiti dei loro compiti istituzionali, da amministrazioni pubbliche, associazioni di volontariato, ONLUS, associazioni, cooperative senza fini di lucro, ospedali, case di cura, parrocchie, oratori, comunità religiose, asili infantili, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine;
 - g. all'interno di musei, teatri, cinema, sale da concerto, sale per riunioni e convegni;
 - h. nei circoli privati aderenti a enti e organizzazioni nazionali con finalità assistenziali riconosciuti a norma di legge;
 - i. mediante distributore automatico in locali non adibiti in forma esclusiva a tale funzione e diversi da quelli di cui al successivo articolo 12 dei presenti "Criteri";
 - j. per i casi previsti dal successivo articolo 9 dei presenti criteri.

Articolo 8

Autorizzazioni rilasciabili indipendentemente dalla disponibilità del contingente numerico

1. Ai sensi dell'articolo 68, comma 7, della L.R. 29/2005, i limiti numerici di cui al precedente articolo 4 non si applicano per il rilascio delle autorizzazioni nei casi di seguito riportati:
 - a. all'interno di centri commerciali al dettaglio, di complessi commerciali o di outlet come definiti dalla L.R. 29/2005;
 - b. all'interno di edifici di proprietà pubblica a cui il Comune riconosca particolare pregio storico, artistico o architettonico.
2. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del comma precedente non possono essere trasferite di sede e decadono automaticamente qualora cessi il legame fisico e funzionale con la struttura nella quale sono ubicate.

Articolo 9

Autorizzazioni temporanee

1. In occasione di sagre, fiere o di altre riunioni straordinarie di persone, di durata massima di 21 (ventuno) giorni consecutivi, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande è soggetta a denuncia di inizio attività previo ottenimento della concessione dell'area da parte del Comune, qualora la manifestazione si svolga su area pubblica.
2. L'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui al comma precedente può essere svolta nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a. che i locali e le attrezzature adibiti alla somministrazione siano conformi alle vigenti normative in materia urbanistica, edilizia, igienico - sanitaria, di pubblica sicurezza e di prevenzione incendi;
 - b. che il dichiarante, o suo preposto, sia in possesso dei requisiti professionali previsti dall'articolo 7, comma 2, della L.R. 29/2005 per la somministrazione di alimenti e bevande;
 - c. che il dichiarante e il suo eventuale preposto siano in possesso dei requisiti morali di cui all'articolo 6 della L.R. 29/2005.
3. Nel caso di somministrazione al pubblico da parte di associazioni senza scopo di lucro non è necessario il possesso del requisito di cui al precedente comma 2, lettera b).

Articolo 10

Autorizzazione per apertura e trasferimenti di sede

1. L'apertura di una nuova attività ed il trasferimento di sede di un'attività esistente sono soggetti ad autorizzazione, rilasciata dal Comune.
2. La domanda, assoggettata all'articolo 70 ed all'Allegato E della L.R. 29/2005, deve essere presentata al Comune in cui va ubicato l'esercizio su carta legale, sottoscritta dal richiedente e deve contenere gli elementi e la documentazione seguenti:
 - a. attestazione del possesso dei requisiti di cui agli articoli 6 e 7 della L.R. 29/2005 con riferimento al titolare e/o al preposto;
 - b. l'indicazione dell'insegna ai sensi dell'articolo 152 del Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S.;
 - c. l'indicazione se tutti i locali sono aperti al pubblico o se vi sono locali non aperti al pubblico ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.M. 564/1992;
 - d. la dichiarazione ai sensi dell'articolo 12 del T.U.L.P.S. (istruzione obbligatoria dei fanciulli) resa dall'Autorità competente del Comune di residenza del richiedente;
 - e. l'estratto di mappa, in scala 1:2000 o inferiore, con indicazione dell'ubicazione e dei punti di riferimento dei locali;
 - f. la planimetria dei locali, in scala 1:100 o inferiore, datata, firmata e quotata da un tecnico abilitato con indicazione delle entrate - uscite - vetrine, delle superfici all'interno dell'edificio, comprese quelle scoperte destinate alla somministrazione in mq, della superficie per attività di svago in mq, della superficie dei servizi (cucine, depositi, servizi igienici, ecc.), degli eventuali locali interni non aperti al pubblico e degli eventuali parcheggi, qualora richiesti dagli strumenti urbanistici in vigore sul territorio comunale;
 - g. la dichiarazione, ai sensi dell'articolo 70, comma 4, della L.R. 29/2005, di disponibilità dei locali o copia del contratto di locazione o di altro documento attestante la disponibilità dei locali stessi;
 - h. la dichiarazione, resa dal richiedente, attestante che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 10 della L. 575/1965" (antimafia).
3. Per le società, oltre agli elementi ed alla documentazione sopra riportati, deve essere aggiunto quanto segue:

- a. ragione sociale e sede legale della società;
 - b. estremi di iscrizione della società al R.E.A. della C.C.I.A.A.;
 - c. generalità del legale rappresentante e del preposto (se è previsto);
 - d. autorizzazione al legale rappresentante e al preposto (se è previsto) ad assumere la titolarità dell'autorizzazione, con firma resa ai sensi del D.P.R. 445/2000;
 - e. dichiarazione che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 10 della L. 575/1965" (antimafia) resa da tutte le persone indicate dall'articolo 2 del D.P.R. 252/1998.
4. La domanda può essere recapitata agli uffici comunali direttamente, sottoscrivendola di fronte al funzionario addetto, o tramite gli uffici postali, a mezzo raccomandata a.r., o fax, allegando copia di idoneo e valido documento di riconoscimento del sottoscrittore.
 5. L'esercizio dell'attività è subordinato all'osservanza della conformità dei locali rispetto alle vigenti norme edilizie, urbanistiche ed igienico - sanitarie, nonché alle disposizioni in materia di prevenzioni incendi e a quelle in materia di pubblica sicurezza dei locali.

Articolo 11

Casi per i quali non è previsto il rilascio di autorizzazione

1. I limiti numerici di cui al precedente articolo 4 non si applicano e l'autorizzazione è sostituita dalla denuncia di inizio attività di cui all'articolo 109, comma 1, della L.R. 29/2005 per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nei seguenti casi:
 - a. casi previsti dal precedente articolo 7 dei presenti "Criteri";
 - b. trasferimento in gestione o in proprietà degli esercizi di somministrazione per atto tra vivi o a causa di morte, ritorno in disponibilità dell'azienda alla cessazione della gestione, da parte del subentrante, dell'esercizio medesimo.
2. La denuncia di cui al comma precedente va presentata in carta semplice all'ufficio comunale competente tramite gli uffici postali, a mezzo raccomandata a.r. o fax, allegando, oltre alla documentazione prevista al precedente articolo 10, commi 2 e 3, gli estremi dell'atto (studio notarile, data di stipula, numero di raccolta e di repertorio dell'atto) attestante il titolo al trasferimento della titolarità dell'autorizzazione nei casi di cui al precedente comma 1, lettera b).

Articolo 12

Casi soggetti a comunicazione al Comune

1. Sono soggetti a comunicazione in carta semplice da presentare al Comune ai fini delle verifiche di legge:
 - a. l'ampliamento della superficie di somministrazione;
 - b. la riduzione della superficie di somministrazione;
 - c. la somministrazione al pubblico mediante distributore automatico all'interno di un pubblico esercizio già autorizzato o nelle immediate adiacenze dello stesso.
2. Le modificazioni di cui ai precedenti punti a) e b) devono essere effettuate nel rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico - sanitaria, dei regolamenti edilizi e delle norme urbanistiche, nonché di quelle relative alla destinazione d'uso dei locali e della sorvegliabilità dei locali secondo quanto previsto dal D.M. 564/1992.
3. Alla comunicazione di ampliamento o riduzione di cui al precedente comma 1, lettere a) e b), deve essere obbligatoriamente allegata:
 - a. copia per il Comune della "notifica di Variazione di Impresa Alimentare esistente" (VIAe) presentata, ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari, all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 "Friuli Occidentale" di Pordenone;

- b. idonea planimetria dei locali, in scala 1:100 o inferiore, datata, firmata e quotata da un tecnico abilitato con indicazione delle entrate - uscite - vetrine, delle superfici all'interno dell'edificio, comprese quelle scoperte destinate alla somministrazione in mq, della superficie dei servizi (cucine, depositi, servizi igienici, ecc.), degli eventuali locali interni non aperti al pubblico e degli eventuali parcheggi, qualora richiesti dagli strumenti urbanistici in vigore sul territorio comunale;
- c. attestazione, mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, della conformità dei locali ai regolamenti, alle norme edilizie, urbanistiche e igienico - sanitarie, nonché alle disposizioni relative alla prevenzione incendi e a quelle in materia di pubblici esercizi.

Articolo 13 **Criteri di priorità**

- 1. A seguito dell'entrata in vigore della presente disciplina comunale le domande di autorizzazione verranno esaminate nell'ordine cronologico di presentazione dell'istanza completa di tutta la documentazione prevista dai presenti criteri.
- 2. Nel caso di più domande concorrenti presentate al Comune nella stessa data, vengono stabiliti i seguenti criteri di priorità:
 - 1° maggiore superficie complessiva di somministrazione;
 - 2° maggiore superficie privata destinata a parcheggio per la clientela.

Articolo 14 **Istruttoria delle pratiche soggette alla domanda di cui all'articolo 10 dei presenti Criteri**

- 1. A seguito della presentazione di domanda per l'apertura ed il trasferimento di sede dell'esercizio, il servizio comunale competente provvede:
 - a. alla verifica della completezza dell'istanza e dei suoi allegati in relazione a quanto previsto dai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 10 dei presenti Criteri, nonché della conformità di quanto contenuto nella domanda alle leggi e regolamenti vigenti con particolare riferimento:
 - i. ai requisiti soggettivi del richiedente:
 - a) possesso dei requisiti morali previsti dalla vigente normativa;
 - b) possesso dei requisiti professionali previsti dalla vigente normativa;
 - ii. ai requisiti tecnici dei locali nei quali verrà svolta l'attività di somministrazione:
 - a) conformità urbanistica in relazione alle norme del vigente P.R.G.C. (destinazione urbanistica e destinazione d'uso);
 - b) conformità edilizia in relazione alle vigenti normative comunali in materia;
 - c) verifica della sorvegliabilità dei locali e conformità ai criteri di cui al D.M. 564/1992;
 - d) verifica del possesso dei requisiti igienico - sanitari previsti dalle disposizioni vigenti in riferimento ai locali e alle attrezzature;
 - e) verifica dei requisiti previsti dal precedente articolo 8, comma 2, per le domande di autorizzazione relative agli esercizi di cui al comma 1 del medesimo articolo.
- 2. Nel caso di istanza incompleta o insufficientemente documentata, il servizio comunale competente richiede, entro 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento e utilizzando mezzo di comunicazione che attesti l'avvenuto ricevimento, il suo completamento, interrompendo l'istruttoria e dando un termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento per il completamento della pratica. Il termine per la conclusione del procedimento amministrativo, come previsto dall'Allegato E della L.R. 29/2005, decorre dalla data di completamento della domanda in tutte le sue parti.

3. Qualora entro il termine previsto al comma precedente non pervengano al servizio comunale competente le integrazioni richieste per il completamento della pratica e non sussistano o siano documentate motivazioni plausibili sul ritardo nella presentazione della documentazione mancante, il servizio comunale competente provvede all'archiviazione della domanda.
4. L'autorizzazione è rilasciata dal Comune a tempo indeterminato e ha validità in relazione ai locali in essa indicati.
5. Dalla data di rilascio dell'autorizzazione l'esercizio di somministrazione dovrà essere attivato nel termine massimo di 180 (centottanta) giorni pena la revoca dell'autorizzazione, salvo eventuali proroghe che potranno essere autorizzate dal servizio comunale competente su richiesta opportunamente motivata e documentata.
6. Il titolare dell'autorizzazione, prima dell'attivazione dell'esercizio di somministrazione provvederà a darne comunicazione al Comune.

Articolo 15

Istruttoria delle pratiche soggette alla denuncia di cui all'articolo 11 dei presenti Criteri

1. A seguito della presentazione di denuncia di inizio attività per l'apertura di esercizi compresi tra quelli previsti al precedente articolo 11, comma 1, lettere a) e b), il servizio comunale competente provvede:
 - a. alla verifica di completezza della denuncia e dei suoi allegati in relazione a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 11 dei presenti Criteri, nonché della conformità di quanto contenuto nella denuncia alle leggi e regolamenti vigenti con particolare riferimento:
 - i. ai requisiti soggettivi del richiedente:
 - a) possesso dei requisiti morali previsti dalla vigente normativa;
 - b) possesso dei requisiti professionali previsti dalla vigente normativa.
 - ii. ai requisiti tecnici dei locali nei quali verrà svolta l'attività di somministrazione:
 - a) conformità dei locali ai criteri stabiliti dal T.U.L.P.S. e dal D.M. 564/1992;
 - b) attestazione, mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, della conformità dei locali ai regolamenti, alle norme edilizie, urbanistiche e igienico - sanitarie, nonché alle disposizioni relative alla prevenzione incendi e a quelle in materia di pubblici esercizi;
 - c) certificato di agibilità ex articolo 80 del T.U.L.P.S. per i locali dove la somministrazione di alimenti e bevande è effettuata congiuntamente ad attività di "intrattenimento e svago" e nei quali quest'ultima sia svolta in forma prevalente e relativa licenza ex articolo 68 T.U.L.P.S. oppure, nel caso di sala giochi, licenza ex articolo 86 T.U.L.P.S.
2. Qualora la denuncia risulti, ai fini della verifica della sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti, irregolare, incompleta o non conforme alle disposizioni della normativa vigente, il servizio comunale competente invita il denunciante, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della denuncia, a provvedere alla sua regolarizzazione/conformazione entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla notifica della richiesta di integrazione alla denuncia.
3. Si considera data di presentazione della denuncia quella risultante dal protocollo del Comune purché completa di tutti gli elementi previsti dalla vigente normativa.
4. Il servizio comunale competente è tenuto, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della denuncia regolare e completa, a verificare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge previsti dalla normativa vigente.
5. Nel caso di accertamento di conformità alla vigente normativa della denuncia e dei suoi contenuti, il servizio comunale competente provvede, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione della denuncia, a darne comunicazione al denunciante.

6. Nel caso di accertamento di difformità alla vigente normativa della denuncia e dei suoi contenuti, il servizio comunale competente provvede, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione della denuncia, a darne comunicazione al denunciante disponendo contestualmente il divieto alla prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato non provveda a conformarla alla normativa vigente.

Articolo 16

Istruttoria delle pratiche soggette alla comunicazione di cui all'articolo 12 dei presenti Criteri

1. A seguito della presentazione di comunicazione relativa alle modificazioni dell'attività di somministrazione di cui al precedente articolo 12, comma 1, il servizio comunale competente provvede alla verifica di completezza della comunicazione e dei suoi allegati in relazione a quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'articolo 12 dei presenti Criteri, nonché della conformità di quanto contenuto nella comunicazione alle leggi e regolamenti vigenti con particolare riferimento ai requisiti tecnici dei locali nei quali verrà svolta l'attività di somministrazione per le comunicazioni relative ai casi di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a) e b):
 - a. conformità urbanistica, edilizia e di rispetto delle norme igienico - sanitarie in relazione alle vigenti normative comunali in materia;
 - b. verifica della sorvegliabilità dei locali e conformità ai criteri di cui al D.M. 564/1992.
2. Nel caso di accertamento di conformità alla vigente normativa della comunicazione e dei suoi effetti, il servizio comunale competente provvede, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione della comunicazione, a darne notizia al comunicante.
3. Nel caso di accertamento di difformità alla vigente normativa della comunicazione e dei suoi effetti, il servizio comunale competente provvede, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione della comunicazione, a darne notizia al comunicante disponendo contestualmente il ripristino della situazione preesistente nei casi di cui al precedente articolo 12, comma 1, lettere a) e b) ed il divieto alla prosecuzione dell'attività nei casi di cui al precedente articolo 12, comma 1, lettera c), ovvero dispone, ove ciò sia possibile, l'obbligo di conformazione alla normativa vigente secondo le procedure da questa previste.

Articolo 17

Adempimenti del servizio comunale competente

1. In sede di rilascio dell'autorizzazione il Servizio comunale competente comunica all'interessato:
 - a. i termini per l'attivazione dell'esercizio;
 - b. che l'attività di somministrazione dovrà essere svolta nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia urbanistico - edilizia, di destinazione d'uso degli immobili, igienico - sanitarie, di sicurezza e di prevenzione incendi, qualora necessario.
2. A seguito del rilascio dell'autorizzazione provvede inoltre, entro 10 (dieci) giorni, alla trasmissione degli estremi di rilascio, anche in via telematica, alla Prefettura, alla Questura, all'Azienda per i Servizi Sanitari territorialmente competente e alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.
3. L'autorizzazione viene revocata nei casi previsti dall'articolo 83, comma 4, della L.R. 29/2005.

Articolo 18
Sospensione temporanea e cessazione volontaria dell'attività

1. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande può essere sospesa per fatti aziendali o personali quali l'effettuazione di ferie, malattia, lutto, ecc. con obbligo di esporre al pubblico idoneo cartello ben visibile indicante la durata della chiusura.
2. Qualora la sospensione debba protrarsi per più di 30 (trenta) giorni consecutivi, l'operatore deve darne comunicazione al Comune almeno 10 (dieci) giorni prima dell'inizio della sospensione dell'attività.
3. La sospensione volontaria dell'attività non può eccedere i 12 (dodici) mesi, salvo quanto previsto al successivo articolo 19.
4. In caso di chiusura dell'attività, compresa l'ipotesi di cessione dell'azienda in proprietà o in gestione, l'operatore deve darne comunicazione al Comune entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione medesima.
5. Alla comunicazione di cessazione dell'attività devono essere allegati gli originali di tutte le autorizzazioni afferenti l'esercizio cessato ovvero, in caso di perdita o smarrimento dell'originale, la relativa denuncia all'autorità di pubblica sicurezza.

Articolo 19
Proroga della sospensione o dell'attivazione dell'attività

1. Nel caso di gravi e circostanziati motivi o cause di forza maggiore, che vanno opportunamente ed adeguatamente documentati, può essere richiesta una proroga della sospensione volontaria dell'attività oltre ai 12 (dodici) mesi previsti dalla L.R. 29/2005, per ulteriori 6 (sei) mesi che potranno essere richiesti anche per più di una volta.
2. L'istanza di proroga va presentata tassativamente al Comune, completa di idonea documentazione a supporto della richiesta, almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza.
3. Nel caso di gravi e circostanziati motivi o cause di forza maggiore, che vanno opportunamente ed adeguatamente documentati, può essere richiesta una proroga ai termini di attivazione dell'esercizio di 180 (centottanta) giorni dal rilascio dell'autorizzazione.
4. L'istanza di proroga va presentata tassativamente al Comune, completa di idonea documentazione a supporto della richiesta, almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza.

Capo III ORARI

Articolo 20 Orari

1. Gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi di somministrazione sono disciplinati dalla normativa regionale in materia.
2. I clienti non possono accedere all'esercizio di somministrazione fuori dell'orario di apertura. Il titolare può tuttavia consentire loro di trattenersi nei locali fino a un massimo di un'ora dopo la chiusura.

Capo IV
ATTIVITÀ SOGGETTE A LICENZA AI SENSI DEL T.U.L.P.S.

Articolo 21
Disciplina dell'allietamento

1. L'allietamento, comprese le esibizioni musicali dal vivo, negli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui all'articolo 67, comma 1, lettera a), della L.R. 29/2005 con l'utilizzo di apparecchi radiofonici, televisivi, juke-boxes, videocassette e simili è consentito sino alle ore 23:00 e non è soggetto all'autorizzazione di cui all'articolo 68 T.U.L.P.S., ma deve essere esercitato subordinatamente a presentazione di Dichiarazione di Inizio Attività (D.I.A. ai sensi dell'articolo 19 della L. 241/1990) nell'osservanza delle seguenti prescrizioni, imposte ai sensi dell'articolo 9 del T.U.L.P.S.:
 - a. l'attività di diffusione sonora e/o visiva ha il solo scopo di allietare la permanenza della clientela all'interno dell'esercizio, senza avere il carattere del pubblico trattenimento e spettacolo, deve essere svolta con carattere di complementarità rispetto all'attività principale, senza predisposizione di particolari attrezzature, senza aumento di prezzo delle consumazioni e non indetta in forma imprenditoriale prevalente;
 - b. è vietata la pubblicizzazione con qualsiasi mezzo dell'allietamento in programma, anche successivamente all'esecuzione;
 - c. deve essere rispettata la vigente normativa relativa all'inquinamento acustico;
 - d. non deve comportare allestimenti e modifiche strutturali dell'assetto ordinario dei locali, tali da determinarne una trasformazione;
 - e. dev'essere rispettato l'orario di apertura e chiusura proprio dell'esercizio: è data facoltà di prorarre l'allietamento previa istanza al Sindaco fino alle ore 24:00, in particolari occasioni e per motivate esigenze da specificare nell'istanza stessa;
 - f. il volume dev'essere mantenuto a livelli tali da non arrecare disturbo alla quiete e al riposo, in particolar modo quando venga effettuato a porte aperte o all'aperto, entro giardini o aree esterne date in concessione al pubblico esercizio;
 - g. non devono essere applicate maggiorazioni ai prezzi delle consumazioni;
 - h. non dev'essere corrisposto dagli avventori nessun prezzo, sotto forma di biglietto, prenotazione o tessera associativa;
 - i. non deve essere aumentata la capienza del locale;
 - j. non dev'essere consentito il ballo durante la diffusione sonora;
 - k. tale pratica non deve arrecare intralcio o ingombro al regolare flusso della clientela, essendo vietato l'eccessivo affollamento del locale;
 - l. deve essere assolto il tributo SIAE;
 - m. le eventuali attrezzature mobili allestite e gli impianti elettrici realizzati all'uopo devono essere a norma: è necessario che l'esercente disponga di idonee dichiarazioni di conformità alle normative vigenti, a firma di tecnico abilitato ai sensi del D.M. 37/2008, da esibire su richiesta degli organi di vigilanza;
 - n. qualsiasi forma di attività deve essere esercitata nel rispetto delle norme edilizie, urbanistiche, igienico - sanitarie, di prevenzione incendi, di sorvegliabilità dei locali, di pubblica sicurezza, ecc.

Articolo 22

Locali di intrattenimento e svago

1. Gli esercizi di cui alla lettera b), del comma 1, dell'articolo 67, della L.R. 29/2005 sono destinati ad offrire al pubblico principalmente una forma di intrattenimento e svago, sia mediante rappresentazioni teatrali, cinematografiche, esibizioni dal vivo e similari, in relazione alle quali il pubblico si limita ad assistere passivamente (spettacoli), sia tramite esplicazione di giochi anche di gruppo, danze individuali o collettive o similari (intrattenimenti), in rapporto ai quali il pubblico partecipa attivamente.
2. Negli esercizi di cui alla lettera b), del comma 1, dell'articolo 67, della L.R. 29/2005, la superficie utilizzata per lo svolgimento dell'attività di "intrattenimento e svago" deve essere almeno 3/4 della superficie complessiva dell'esercizio, esclusi i magazzini, i depositi, gli uffici e i servizi.
3. Negli esercizi di intrattenimento e svago possono essere somministrati alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nei limiti degli specifici requisiti igienico - sanitari e della relativa "notifica di Nuova Impresa Alimentare" (NIA)/"notifica di Variazione di Impresa Alimentare esistente" (VIAe) ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari;
4. Negli esercizi dove viene richiesta l'autorizzazione per attività di intrattenimento di tipo sonoro è richiesta idonea certificazione da parte degli organi competenti, o asseverazione controfirmata da tecnico abilitato, corredata da prove fonometriche effettuate nei locali adiacenti o soprastanti l'esercizio pubblico, anch'esse controfirmate, di rispondenza alle norme relative all'inquinamento acustico.

Articolo 23

Sale giochi

1. Per sala giochi s'intende un pubblico esercizio nel quale il pubblico sosta senza assistere a spettacoli e ove, dietro pagamento delle tariffe previste e portate a conoscenza dei frequentatori, sono posti a disposizione dei clienti apparecchi idonei per il gioco lecito, apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del T.U.L.P.S., apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento ed intrattenimento (ad esempio biliardi, calcio balilla, flipper, giochi elettromeccanici dei dardi, juke-box, cine-box, lettori cd, dvd e similari), nonché altre attrezzature per l'effettuazione di giochi leciti (tavoli, mazzi di carte, scacchiere per la dama o per gli scacchi, ecc.) nel rispetto della tabella di cui all'articolo 110, comma 1, del T.U.L.P.S.
2. L'apertura di una sala giochi è subordinata, previa richiesta, al rilascio di specifica licenza ai sensi dell'articolo 86 T.U.L.P.S. nel rispetto dei seguenti requisiti oggettivi in riferimento ai locali sede dell'attività:
 - agibilità;
 - effettiva disponibilità dei locali (a titolo di proprietà/affitto/comodato/ecc.);
 - destinazione d'uso;
 - sorvegliabilità (D.M. 17/12/1992, n. 564);
 - dei criteri, delle modalità e dei limiti di cui alla specifica ordinanza sindacale e a quanto riportato nel presente atto.
3. (ABROGATO)
4. Le licenze, ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S., sono permanenti e si riferiscono esclusivamente ai locali ed alle aree in essa indicate. L'efficacia della licenza è subordinata al permanere nei locali dei requisiti di legge.
5. È fatto obbligo all'esercente:
 - a. di attivare l'esercizio entro 6 (sei) mesi dalla data di rilascio del titolo autorizzativo o, in caso di subingresso, entro lo stesso termine, decorrente dalla data dell'effettivo trasferimento dell'azienda (data dell'atto);
 - b. di destinare al posizionamento dei giochi una superficie non superiore al 75% della superficie calpestabile (superficie del pavimento) complessiva (esclusi i magazzini, i depositi, gli uffici, i servizi e gli altri locali non aperti al pubblico); tale prescrizione comprende anche gli apparecchi da intrattenimento, di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del T.U.L.P.S., la cui installazione potrà avvenire nei limiti e nel rispetto delle prescrizioni di cui al Decreto del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 18 gennaio 2007;
 - c. di comunicare, con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo, la sospensione dell'attività qualora la stessa debba protrarsi per più di 30 (trenta) giorni;
 - d. in caso di chiusura dell'attività, compresa l'ipotesi di cessione dell'azienda in proprietà o in gestione, di comunicare al Comune entro i 30 (trenta) giorni successivi la cessazione dell'attività.
6. Con ordinanza, o altri provvedimenti, potranno essere adottate norme a tutela della quiete pubblica e sui limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno, nonché disposizioni circa l'orario di attività delle sale giochi e l'età minima consentita per l'accesso alle stesse, fatte salve le prescrizioni già impartite in tale senso dal Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato con il proprio Decreto 18 gennaio 2007.
7. Le licenze decadono:
 - a. quando il titolare, salvo proroga in caso di forza maggiore (non derivante a fatti a lui imputabili) e su motivata istanza, non attivi l'esercizio entro 6 (sei) mesi dalla data del rilascio, ovvero sospenda l'attività per un periodo superiore a 12 (dodici) mesi;
 - b. quando il titolare non sia più in possesso dei requisiti soggettivi previsti per il rilascio del titolo autorizzatorio;

- c. quando, in caso di subingresso, il cessionario non dia inizio all'attività entro 6 (sei) mesi a decorrere dal giorno in cui ha ottenuto la disponibilità dell'azienda (data dell'atto), salvo comprovati casi di forza maggiore.
8. La licenza può essere sospesa per una durata non inferiore a 3 (tre) giorni e non superiore a 90 (novanta) giorni:
- a. quando venga meno la sorvegliabilità dei locali. In tal caso il titolare può riprendere l'attività previa verifica circa il ripristino dei requisiti soggettivi mancanti, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza;
 - b. nel caso in cui l'esercente non rispetti gli orari, le prescrizioni e le eventuali indicazioni operative decise dall'Amministrazione Comunale, nonché le disposizioni previste nel Decreto del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 18 gennaio 2007 e nella specifica ordinanza sindacale.
9. Le licenze possono altresì essere revocate:
- a. quando il titolare non osservi i provvedimenti di sospensione della licenza o non ripristini i requisiti mancanti nei termini indicati;
 - b. per motivi di ordine pubblico e di sicurezza pubblica o per abuso.

Articolo 24
Prescrizioni attinenti ai rumori e alla quiete pubblica

1. L'utilizzo di apparecchi elettronici, acustici ecc. potrà essere consentito nel rispetto dei limiti di legge in materia di inquinamento acustico e di disturbo della quiete pubblica ed in locali in possesso delle seguenti caratteristiche:
 - a. requisiti acustici passivi nei limiti delle specifiche disposizioni di legge;
 - b. indici di isolamento acustico, di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 1997, di tutte le partizioni verticali ed orizzontali dell'unità immobiliare, sia confinanti che non confinanti con altri ambienti, sia finestrabili che non finestrabili;
 - c. misure idonee per impedire che il rumore prodotto dalle sorgenti sonore possa essere immesso nell'ambiente esterno e negli ambienti abitativi in misura superiore a quella massima di legge.

Capo V

LIMITAZIONI E OBBLIGHI NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

Articolo 25

Limitazioni all'esercizio dell'attività

1. La somministrazione di bevande alcoliche o superalcoliche può essere vietata, con provvedimento motivato, emesso anche su richiesta dell'autorità locale di Pubblica sicurezza, se svolta in connessione con determinate attività anche estemporanee (manifestazioni sportive, luna park, riunioni straordinarie di persone in genere), anche per determinate fasce orarie.

Articolo 26

Obblighi dell'esercente

1. I titolari dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande devono consentire l'uso gratuito dei servizi igienici a coloro che fruiscono del servizio di somministrazione.
2. È obbligatoria l'esposizione in luogo ben visibile al pubblico all'interno dell'esercizio:
 - a. del listino completo dei prezzi praticati, sia all'interno che comunque leggibile dall'esterno dell'esercizio, ai sensi dell'articolo 78 della L.R. 29/2005;
 - b. dell'autorizzazione rilasciata dal Comune ovvero della denuncia o della comunicazione di inizio di attività, sostitutive dell'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 180 del Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S.
 - c. l'esposizione di copia della “notifica di Nuova Impresa Alimentare” (NIA)/“notifica di Variazione di Impresa Alimentare esistente” (VIAe) presentata, ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari, all'A.S.S. n. 6 “Friuli Occidentale” di Pordenone e, per conoscenza, al Comune e di ogni altro titolo, autorizzazione o denuncia/dichiarazione che sia, inerente lo svolgimento di attività accessorie;
 - d. della riproduzione a stampa degli articoli 96, 97 e 101 del T.U.L.P.S. e 173, dal 176 al 181 e 186 del Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S.
3. È altresì obbligatorio:
 - a. astenersi dal somministrare al minuto bevande alcoliche di qualsiasi specie come prezzo di scommessa o di gioco o effettuare la vendita a prezzo ragguagliato ad ora o frazione di ora, ai sensi dell'articolo 181 del Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S.;
 - b. tenere accesa una luce alla porta principale dell'esercizio, dall'imbrunire sino alla chiusura dell'esercizio ai sensi dell'articolo 185 del Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S.;
 - c. non rifiutare le prestazioni del proprio esercizio a chiunque le domandi e ne corrisponda il prezzo, senza legittimo motivo, ai sensi dell'articolo 187 del Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S. e salvi i casi di cui agli articoli 689 e 691 del codice penale (non somministrare bevande alcoliche ai minori degli anni 16 ed alle persone che appaiono affette da malattia di mente o che si trovano in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di qualsiasi altra infermità, oppure in stato di manifesta ubriachezza);
 - d. non adibire alla somministrazione al minuto di bevande alcoliche i minori degli anni diciotto, ai sensi dell'articolo 188 del Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S.;
 - e. non effettuare giochi senza la tabella dei giochi proibiti, ai sensi dell'articolo 110 del T.U.L.P.S.;
 - f. allegare alla comunicazione di cessazione dell'attività gli originali di tutte le autorizzazioni afferenti l'esercizio cessato ovvero, in caso di perdita o smarrimento dell'originale, la relativa denuncia, come previsto dall'articolo 18 dei presenti Criteri;
 - g. comunicare la data dell'attivazione dell'esercizio, la sospensione dell'attività oltre i 30 (trenta) giorni consecutivi e la cessazione volontaria dell'attività nei termini stabiliti dai presenti Criteri.

Capo VI SANZIONI

Articolo 27 Sanzioni

1. La violazione delle disposizioni stabilite dai presenti Criteri è sanzionata, ai sensi dell'articolo 83 della L.R. 29/2005, come segue:
 - a. a chiunque eserciti l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande senza l'autorizzazione o la comunicazione di cui al precedente articolo 12, oppure quando sia stata disposta la revoca dell'autorizzazione o la sospensione dell'attività, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.500,00 a € 15.000,00, nonché la chiusura dell'esercizio;
 - b. alle violazioni delle disposizioni in materia di orari di apertura e di chiusura degli esercizi di cui all'articolo 74 della L.R. 29/2005, e di quelle in materia di pubblicità dei prezzi di cui all'articolo 78 della L.R. 29/2005, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 600,00 a € 3.500,00;
 - c. alla violazione delle disposizioni di cui al titolo V della L.R. 29/2005, diverse da quelle di cui ai precedenti punti a) e b), si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 300,00 a € 3.000,00;
2. La violazione delle seguenti disposizioni è sanzionata, ai sensi dell'articolo 221 *bis*, comma 2, del T.U.L.P.S., con il pagamento di una somma da € 154,00 ad € 1.032,00:
 - a. la mancata esposizione dell'autorizzazione rilasciata dal Comune ovvero della denuncia o della comunicazione di inizio di attività, sostitutive dell'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 180 del Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S.;
 - b. la mancata esposizione della riproduzione a stampa degli articoli 96, 97 e 101 del T.U.L.P.S. e 173, dal 176 al 181, e 186 del Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S., ai sensi dell'articolo 180 del medesimo regolamento;
 - c. la somministrazione al minuto di bevande alcoliche di qualsiasi specie come prezzo di scommessa o di gioco o effettuare la vendita a prezzo ragguagliato ad ora o frazione di ora, ai sensi dell'articolo 181 del Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S.;
 - d. la violazione dell'obbligo di tenere accesa una luce alla porta principale dell'esercizio, dall'imbrunire sino alla chiusura dell'esercizio, ai sensi dell'articolo 185 del Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S.
3. La violazione alla mancata esposizione della tabella dei giochi proibiti, ai sensi dell'articolo 110 del T.U.L.P.S. è sanzionata ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del T.U.L.P.S. con l'arresto fino a 3 (tre) mesi o con l'ammenda fino a € 206,00.
4. La violazione dell'obbligo di non rifiutare le prestazioni del proprio esercizio a chiunque le domandi e ne corrisponda il prezzo, senza legittimo motivo e salvi i casi di cui agli articoli 689 e 691 del codice penale, è sanzionata ai sensi dell'articolo 221 *bis*, comma 1, del T.U.L.P.S. con il pagamento di una somma da € 516,00 a € 3.098,00.
5. La violazione delle disposizioni stabilite dai presenti Criteri, che non siano sanzionate da specifiche disposizioni di legge, è sanzionata, ai sensi dell'articolo 7 della L.R. 4/2003, come segue:
 - a. violazione dell'obbligo di riconsegna degli originali di tutte le autorizzazioni/licenze afferenti l'esercizio cessato ovvero, in caso di perdita o smarrimento dell'originale, della relativa denuncia all'autorità di pubblica sicurezza, all'atto della comunicazione di cessazione definitiva dell'attività: € 50,00 per ogni titolo non restituito;
 - b. violazione dell'obbligo di consentire l'uso gratuito dei servizi igienici a coloro che fruiscono del servizio di somministrazione: € 100,00;

- c. violazione dell'obbligo, previsto dall'articolo 18, comma 4, e dall'articolo 23, comma 5, lett. d., dei presenti Criteri, di comunicare la cessazione dell'attività: € 300,00;
 - d. violazione dell'obbligo, previsto dall'articolo 26, comma 2, lett. c., dei presenti Criteri, di esporre copia della "notifica di Nuova Impresa Alimentare" (NIA)/"notifica di Variazione di Impresa Alimentare esistente" (VIAe) e di ogni altro titolo, autorizzazione o denuncia/dichiarazione che sia, inerente lo svolgimento di attività accessorie: € 154,00;
 - e. violazione dell'obbligo, previsto dall'articolo 21, comma 1, dei presenti Criteri, di presentazione della D.I.A. per l'effettuazione dell'allietamento: € 516,00.
6. La mancata osservanza di una o più delle prescrizioni relative all'allietamento, disciplinato dal precedente articolo 21, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 3.098,00, determinata ai sensi dell'articolo 17 *bis* del T.U.L.P.S. nonché alla sospensione dell'attività illegittimamente condotta, determinata, ai sensi dell'articolo 17 *quater* del predetto T.U.L.P.S., come segue:
- a. 1^a violazione nell'anno solare: 72 ore consecutive di sospensione;
 - b. 2^a violazione nell'anno solare: 120 ore consecutive di sospensione;
 - c. per ulteriori violazioni, oltre la 2^a, nell'anno solare: 240 ore consecutive di sospensione.
7. (ABROGATO)
8. (ABROGATO)
9. (ABROGATO)

Articolo 28

Revoca e decadenza dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è revocata nei casi in cui:
 - a. il titolare dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità, non attivi l'esercizio entro 180 (centottanta) giorni dalla data del rilascio dell'autorizzazione, ovvero ne sospenda l'attività per un periodo superiore a 12 (dodici) mesi;
 - b. il titolare dell'autorizzazione non sia più in possesso dei requisiti prescritti;
 - c. vengano meno le condizioni relative alla sorvegliabilità dell'esercizio, o quelle concernenti la loro conformità alle norme urbanistiche, sanitarie, di prevenzione incendi e di sicurezza. Al fine di consentire all' esercente di provvedere al ripristino dei requisiti mancanti, la revoca è preceduta da un provvedimento di sospensione dell'attività per una durata non inferiore a 3 (tre) giorni e non superiore a 90 (novanta) giorni, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
 - d. venga meno l'effettiva disponibilità dei locali nei quali si esercita l'attività e non venga richiesta, da parte del titolare dell'attività, l'autorizzazione al trasferimento in una nuova sede nel termine di sei mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
 - e. il titolare non osservi i provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione.
2. La proroga di cui alle lettere a), c) e d) del comma precedente, non è concessa in caso di mancata presentazione delle richieste concernenti le autorizzazioni e abilitazioni igienico - sanitarie e le concessioni, autorizzazioni o abilitazioni edilizie, ovvero in caso di colpevole ritardo nell'avvio o nella conclusione delle opere di sistemazione edilizia dei locali.

Capo VII
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 29
Entrata in vigore e validità dei Criteri

1. I Criteri con le presenti norme e direttive entrano in vigore il giorno successivo a quello di scadenza di pubblicazione della deliberazione del Consiglio Comunale.
2. I Criteri hanno validità biennale ed alla loro scadenza, in ritardo di revisione dei parametri di sviluppo, continuano la loro validità fino all'approvazione di nuovi Criteri.
3. È ammessa la revisione anticipata dei Criteri quando si determinano gravi carenze del servizio, ostacoli alla concorrenza o condizioni di privilegio per singoli esercizi che possano portare pregiudizi all'interesse del consumatore.